



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, A RILEVANZA ECONOMICA, DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI ARRAMPICATA" IN LOCALITA' LES. REY PER TRE ANNI, CON EVENTUALE RINNOVO DI PARI PERIODO.

INTRODUZIONE

Costituisce oggetto della presente convenzione la concessione in gestione dell'impianto sportivo "Palestra di arrampicata" situato in località Les Rey.

La struttura realizzata su terreni di proprietà comunale è catastalmente così individuata: foglio n. 20, mappale n. 16 sub 7 come risulta dall'allegata planimetria.

Si specificano di seguito, le prescrizioni, le condizioni e le clausole d'ordine tecnico, economico-finanziario e contabile, che regoleranno il rapporto con il soggetto affidatario e di cui lo stesso dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta complessiva.

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI OLLOMONT

E

PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, A RILEVANZA ECONOMICA, DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI ARRAMPICATA" IN LOCALITA' LES. REY PER TRE ANNI, CON EVENTUALE RINNOVO DI PARI PERIODO.

L'anno duemilaventuno, addì _____ del mese di _____ in Ollomont

tra

il Comune di Ollomont, nella persona del Sindaco pro tempore VEVEY David nato ad Aosta il e residente in Ollomont – Frazione Le Clapey domiciliato per la carica presso il Comune di Ollomont, località Capoluogo, n. 47, CODICE FISCALE e PARTITA IVA 00101810075

e

nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore

PREMESSO CHE

- con determinazione del segretario comunale n. recante: "Indizione di gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi, a rilevanza economica, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Palestra di arrampicata" in Loc. Les Rey per il periodo di tre anni, con eventuale rinnovo di pari periodo;
- che a seguito di procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

- che si rende necessario provvedere a formalizzare il rapporto concessorio;

CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COMPARENTI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Ollomont, concede a..... di seguito denominato semplicemente "gestore", la gestione dell'impianto sportivo "Palestra di arrampicata" in località Les Rey individuata: foglio n. 20, mappale n. 16 sub 7 come risulta dall'allegata planimetria, il tutto identificato d'ora innanzi come "impianto".

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte dell'impianto e descritti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nella relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, così come previsto al successivo art. 19 ed allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE

La concessione decorre dalla data di stipula della presente convenzione sino al _____.

Si stabilisce la possibilità di prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni sottoscritte, previa espressione deliberativa della Giunta comunale e per un periodo complessivamente non superiore ad anni tre.

La consegna dell'impianto potrà disporsi anche nelle more della stipula del contratto, previa in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e la costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 19.

Art. 3 – PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati al medesimo:

- a) la presente convenzione, con i relativi allegati;
- b) l'offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara;
- c) la proposta progettuale presentata dal concorrente in sede di gara;

Art. 4 – DESTINAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO

Il gestore si impegna ad assicurare il migliore utilizzo delle strutture a favore degli utenti che praticino l'attività sportiva, compresa quella agonistica, indipendentemente dalla loro eventuale iscrizione ad associazioni, circoli o società sportive, al fine di garantire, come previsto dalle normative vigenti, il rispetto del criterio dell'imparzialità nell'uso della struttura sportiva.

Nello specifico il gestore dovrà favorire un utilizzo esteso delle strutture garantendo l'accesso e la fruibilità della stessa a tutte le categorie di utenti.

Il gestore, se richiesto dall'Amministrazione comunale, si impegna, altresì, a partecipare ad iniziative di interesse comunale.

Art. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il gestore è tenuto a custodire l'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e, più in generale, curarne la manutenzione ordinaria. In particolare il gestore dovrà:

- fornire il personale indispensabile a garantire il regolare funzionamento dell'intera struttura provvedendo se necessario all'assunzione di personale specializzato;
- provvedere alla giornaliera e costante pulizia e manutenzione di tutti gli impianti compresi gli spogliatoi e aree pertinenti agli impianti;

Quanto sopra in relazione allo stato di efficienza constatato in contraddittorio al momento della consegna degli impianti.

Le operazioni di pulizia e manutenzione dovranno essere svolte in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Il gestore si impegna a restituire al Comune l'impianto, al termine della convenzione, in piena efficienza, facendo salvo il deperimento nel tempo dell'immobile e delle attrezzature di proprietà comunale.

A tal fine, apposito inventario delle dotazioni di proprietà comunale messe a disposizione del gestore verrà redatto e sottoscritto dalle parti.

Art. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il gestore deve comunicare, per iscritto, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune concedente, che stabilisce tempi e modi dell'intervento in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stata omessa, da parte del concessionario, la segnalazione di cui al precedente comma.

Art. 7 – ONERI DEL GESTORE

Oltre alla manutenzione ordinaria di cui al precedente articolo 5, sono a carico del gestore:

- la custodia e la guardiania di tutti i beni, mobili ed immobili dati in gestione;
- assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- la realizzazione delle iniziative, eventi e manifestazioni indicati dal gestore nell'offerta presentata in sede di gara;
- comunicazione e presentazione annuale, all'Amministrazione comunale, dei rendiconti d'esercizio;
- verifiche annuali strutture arrampicata sportiva;

Il gestore dovrà inoltre offrire la necessaria assistenza durante lo svolgimento delle varie manifestazioni.

Art.8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si impegna a curare la manutenzione straordinaria dell'impianto, come meglio specificato al precedente art. 6 della presente convenzione.

Spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua potabile fino ad un importo massimo annuale di seguito dettagliato:

- energia elettrica € 2.000,00;
- gas € 7.000,00.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il gestore dichiara di accettare l'affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti.

Il gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Il gestore risponde dell'agibilità e dell'apertura al pubblico della struttura, dell'esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell'osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

Il gestore dovrà attenersi a quanto stabilito, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il concorrente dovrà inoltre garantire che i volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il concorrente ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il gestore s'impegna, infine, nel caso di manifestazioni da esso organizzate a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'accesso di pubblico.

Art. 10 - DISPONIBILITÀ A FAVORE DEL COMUNE

Il gestore, compatibilmente con la propria attività ufficiale, è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale, che formulerà la richiesta con un preavviso di giorni 30, a titolo gratuito, l'impianto per corsi di avviamento allo sport, manifestazioni scolastiche, parascolastiche o comunque patrociniate o di interesse del Comune. Al di fuori delle fattispecie sopra menzionate e subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze ad esse connesse, il gestore può liberamente disporre del campo per la propria attività.

Art. 11 - ORARI

Gli orari di apertura della struttura dovranno essere comunicati dal gestore all'amministrazione comunale.

Notizia al pubblico di orari e tariffe dovrà essere data mediante affissione in apposita bacheca all'interno dell'impianto.

Art. 12 – PROVENTI

I proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sono di competenza del gestore e vengono introitati direttamente dallo stesso.

Art. 13 CANONE ANNUALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il concessionario dovrà versare al Comune con rata annuale anticipata un canone annuale pari ad euro.....

Art. 14 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Entro il 31 maggio dell'anno di competenza, il gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Ollomont una relazione sulla gestione atta ad evidenziare, in particolare, il numero di utenti frequentanti l'impianto, il numero di ore di utilizzo da parte della normale utenza (suddiviso in utilizzo diurno e notturno), delle altre eventuali società sportive, e, più in generale, dell'attività svolta e delle iniziative assunte nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 15 - PUBBLICITÀ

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro degli impianti è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Soggetto passivo dei tributi è il gestore che avrà ogni relativo obbligo di denuncia e pagamento delle imposte al Comune o al soggetto dal Comune incaricato.

I proventi degli incassi pubblicitari, depurati dei competenti tributi di legge, che risultino realizzati sotto qualunque forma all'interno dell'intera area sportiva e delle strutture connesse spettano al gestore.

Art. 16 – CONTROLLO

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

I competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione dell'impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.

A tale scopo, funzionari ed amministratori a ciò delegati avranno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento e anche senza preavviso.

Art. 17 – ASSICURAZIONI

Il gestore dovrà stipulare a sue spese apposite coperture assicurative per responsabilità verso terzi e verso prestatori d'opera (R.C.T. ed R.C.O.) di durata pari a quella della convenzione stessa, con massimale unico minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna polizza di almeno € 1.000.000, da depositare in copia c/o l'Ufficio segreteria del Comune.

La copertura assicurativa dovrà riguardare eventuali infortuni agli utenti e danni a cose e/o animali che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione Comunale di Ollomont fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso dell'Amministrazione stessa.

La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale gestore dell'impianto ed organizzatore di gare e manifestazioni sportive, la copertura per la responsabilità:

- derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione;
- dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità connessa alla gestione dell'impianto l'Ente proprietario delle strutture.

Art. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il gestore sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale di € 1.000,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale, che dovrà essere costituito secondo quanto indicato al successivo punto dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- b) mediante polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni).

La cauzione dovrà essere integrata al sopra definito importo qualora si escutessero somme.

Art. 19 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il gestore prende materialmente possesso dell'impianto stesso.

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dell'uso dovranno essere rifiutati dall'aggiudicatario, con

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili ivi contenuti, dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti processo verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evince lo stato di conservazione dei beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon svolgimento dell'attività.

Art. 20 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'inosservanza di anche una sola delle clausole poste dalla presente convenzione danno diritto al Comune di deliberare l'immediata revoca della concessione oggetto della presente convenzione.

Qualora venisse constatata inefficienza o si riscontrassero inconvenienti nella gestione o ritardi o mancanze nell'assolvimento della convenzione, l'Amministrazione contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine di tempo ragionevole per fornire le proprie giustificazioni.

L'Amministrazione, in caso non dovesse ritenere congrue le deduzioni ricevute, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, applicare una penale da Euro 100 (cento) ad Euro 1000 (mille) proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza riscontrata.

Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano ripetuti, l'Amministrazione può procedere alla revoca della concessione con semplice dichiarazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21 – RECESSO DEL GESTORE

Il concessionario può recedere dalla presente convenzione dopo un anno dalla sua sottoscrizione con preavviso di almeno 120 giorni da comunicare per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22- VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del presente contratto è quantificato in complessivi Euro 7.200,00 IVA esclusa, ai soli fini fiscali.

Art. 23 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Sono a carico del gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente contratto, nessuno eccettuato o escluso. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, in quanto compatibili, e alle altre disposizioni di legge in vigore.

Art. 24 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, di qualsiasi natura, che dovessero sorgere tra l'Amministrazione ed il gestore, sia durante il periodo contrattuale, sia al suo termine, l'unico foro competente è quello di Aosta.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il gestore dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i propri dati saranno trattati dall'Amministrazione comunale esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO

(David VEVEY)

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

IL GESTORE

Le sopraestese sottoscrizioni sono state apposte in mia presenza previo accertamento dell'identità dei sottoscrittori mediante conoscenza diretta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Gianluca D'INTRONO)

FIRMA PER ACCETTAZIONE_____